

---

Relazione istruttoria per la determinazione del valore di subentro  
regolatorio ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr

---

Gestore Erogasmet SpA

*Giugno 2024*

---

## Sommario

1	Il quadro normativo di riferimento previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di subentro nella gestione .....	3
2	Il procedimento adottato dall’Ufficio d’Ambito di Brescia.....	4
3	Inquadramento della Gestione Erogasmet SpA .....	4
4	L’esito dell’istruttoria condotta in procedura partecipata con il Gestore Erogasmet SpA .....	4
4.1	Il procedimento istruttorio suppletivo svolto nel 2024 .....	5
5	La disciplina ARERA ammissibile per la determinazione del Valore Residuo .....	7
5.1	La disciplina ARERA applicabile ad Erogasmet SpA per il calcolo del Valore Residuo.....	9
6	La stratificazione dei cespiti alla base del calcolo del Valore Residuo Regolatorio .....	10
7	Il calcolo del Valore Residuo Regolatorio al 30.06.2024 .....	12

---

## **1 Il quadro normativo di riferimento previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di subentro nella gestione**

La disciplina ARERA in tema di subentro è contenuta nel titolo IV “Cessazione e Subentro” dell’Allegato A della delibera 656/2015/R/IDR “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali” – e nell’art. 29 “Valore residuo del gestore del SII” della delibera 639/2023/R/idr.

Mentre la delibera 656/2015/R/IDR tratta principalmente della *procedura di subentro*, la delibera 639/2023/R/idr indica i criteri della sua *quantificazione*.

In particolare, l’art. 12.1 dell’Allegato A della delibera 656/2015/R/IDR prevede che tale disciplina sia applicata ai soli gestori del SII salvaguardati che abbiano esercitato il servizio “*in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06*”.

Inoltre, la disciplina regolatoria ARERA prevede che i gestori salvaguardati siano in possesso dei pre-requisiti essenziali richiesti dal Metodo tariffario pro-tempore vigente al fine di accedere all’aggiornamento tariffario e, pertanto, è necessario accertare da parte degli Enti di Governo d’Ambito l’inesistenza dei casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario nelle fattispecie indicate all’art. 9 della delibera 639/2023/R/idr.

I requisiti descritti sono caratteristiche indispensabili di cui il Gestore deve essere in possesso al fine di poter determinare il valore di subentro in applicazione del criterio di valorizzazione stabilito dal Metodo Tariffario ARERA.

Tra le competenze dell’Ente di Governo dell’Ambito rientrano le seguenti principali attività:

1. La verifica della piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e che siano ancora funzionali allo svolgimento dello stesso (art. 12.2);
2. L’individuazione, su proposta formulata dal Gestore uscente, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione di ARERA, del valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA (art. 12.3). L’intera procedura si articola nelle seguenti tre fasi:
  - a. Proposta del valore di subentro da parte del Gestore uscente da presentare all’Ufficio d’Ambito entro sessanta (60) giorni dall’avvio del procedimento;
  - b. Delibera dell’Ufficio d’Ambito entro ulteriori sessanta (60) giorni dal ricevimento della proposta da parte del Gestore di cui al precedente punto a);

- 
- c. Trasmissione della delibera od ARERA per la sua verifica e approvazione entro i successivi 60 giorni;

## **2 Il procedimento adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia**

L'Ufficio d'Ambito di Brescia ha applicato la disciplina di determinazione del valore di subentro regolatorio avviando il procedimento istruttorio indicato all'art. 12.3 della Deliberazione 656/2015/R/idr con nota prot. n. 3617/2021 del 28 giugno 2021.

## **3 Inquadramento della Gestione Erogasmet SpA**

La società Erogasmet SpA è il soggetto gestore del servizio di distribuzione di acquedotto nel Comune di Roncadelle salvaguardato ai sensi di legge in virtù della concessione sottoscritta con il Comune ed effetti a decorrere dal 01/01/1992 e con termine della concessione al 31/12/2021.

La salvaguardia della gestione avvenuta ai sensi di legge ha consentito ad Erogasmet di applicare legittimamente la regolazione ARERA fin dal 2012, in particolare, la disciplina regolatoria contenuta nei provvedimenti del metodo tariffario pro tempore vigente (MTT, MTI, MTI-2, MTI-3) per la determinazione e aggiornamento delle tariffe del servizio di acquedotto, inclusi i costi relativi alla gestione operativa e all'attività di investimento, fino all'anno tariffario 2021 incluso.

Pertanto, Erogasmet SpA rientra tra le gestioni operative salvaguardate *ex-lege* nei confronti delle quali si ritiene ammissibile e coerente con gli atti adottati dall'Ufficio di Ambito anche l'applicazione della regolazione ARERA prevista per la quantificazione del valore di subentro ai sensi della delibera 639/2023/R/idr.

## **4 L'esito dell'istruttoria condotta in procedura partecipata con il Gestore Erogasmet SpA**

La determinazione del valore di subentro ha preso a riferimento la documentazione trasmessa da Erogasmet SpA con nota del 1° ottobre 2021 dando di fatto avvio ad un'interlocuzione formale avvenuta in procedura partecipata.

In tale nota Erogasmet SpA ha, tuttavia, richiamato il testo della Convenzione sottoscritta con il Comune di Roncadelle in data 14 aprile 1992, affermando, in particolare, che:

- Il trasferimento della proprietà delle reti e degli impianti realizzati nel corso della concessione debba perfezionarsi direttamente con il Comune di Roncadelle a fronte del riconoscimento di un corrispettivo determinato applicando il criterio di stima industriale (Valore Industriale Residuo) previsto dal contratto di servizio

- 
- la quantificazione della consistenza dei beni riferiti alla data del 31 dicembre 2019 del Valore Industriale Residuo (VIR) è confermata nell'importo dichiarato con la precedente comunicazione prot. Società nr 16/2020 del 26 ottobre 2020 nella misura di 3.342.853 euro;
  - che la quantificazione del valore di subentro regolatorio definito con i criteri della deliberazione 639/2023/R/idr trasmessa in allegato alla richiamata nota non rappresenta in alcun modo accettazione, espressa o tacita, dell'importo;
  - La Società si rende comunque disponibile e interessata ad un incontro congiunto tra tutti i soggetti coinvolti al fine di trovare un accordo.

Successivamente l'Ufficio d'Ambito ha convocato uno specifico incontro precisando che è tenuto a osservare i criteri indicati nella deliberazione ARERA 639/2023/R/idr per la quantificazione del valore di subentro regolatorio, indipendentemente da quanto previsto dalla Convenzione in essere sottoscritta dalla Società Erogasmet Spa con il Comune di Roncadelle e che pertanto le obbligazioni contratte dal Comune non possono trovare soluzione all'interno del procedimento istruttorio avviato ai sensi della disciplina ARERA e ciò, sia a tutela degli utenti del servizio idrico integrato, sia a salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario del gestore subentrante Acque Bresciane SpA;

Con deliberazione n. 15/2022 in data 10 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione approvava il VRR di Erogasmet alla data del 31 dicembre 2021 dando atto che:

- il valore residuo regolatorio conclusivamente determinato, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, è quantificato in € 1.079.046,00;
- Erogasmet acconsente all'utilizzo dei propri cespiti da parte del gestore subentrante (Acque Bresciane) a fronte del riconoscimento delle somme previste dal MTI-3 per l'utilizzo di immobilizzazioni di terzi che saranno annualmente determinate dall'Ufficio d'Ambito e, dunque, il subentro gestionale non comporta il riconoscimento dell'intero valore residuo, in quanto non accompagnato dal trasferimento dei cespiti di Erogasmet ad Acque Bresciane.

#### **4.1 Il procedimento istruttorio suppletivo svolto nel 2024**

La quantificazione del valore di subentro determinata dall'Ufficio d'Ambito nell'istruttoria compiuta nel giugno 2022, che ha avuto come termine di riferimento la scadenza della concessione al 31.12.2021 per la valutazione delle consistenze da valorizzare ai fini del calcolo, necessita di essere aggiornata alla luce degli sviluppi avvenuti nel corso dell'anno 2024 sul contenzioso in essere tra il Comune di Roncadelle ed Erogasmet SpA.

Come noto, il contenzioso tra le parti aveva sospeso le operazioni di trasferimento dei cespiti al gestore unico d'ambito Acque Bresciane srl che tuttavia era nel frattempo subentrata nel SII con decorrenza 1° giugno 2022 gestendo le infrastrutture di proprietà di Erogasmet SpA. La nuova configurazione creatasi a seguito della separazione in capo a due soggetti distinti della proprietà rimasta ad Erogasmet Spa e della gestione passata ad Acque Bresciane srl, come già a suo tempo

---

comunicato dall'Ufficio d'Ambito con nota prot. n. 6358/2022 del 12 dicembre 2022, ha giustificato a decorrere 1° giugno 2022 il riconoscimento ad Erogasmet Spa di un canone per l'uso oneroso delle infrastrutture che ha comportato la valorizzazione per le annualità 2022 e 2023 nella specifica componente  $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$  del gestore Acque Bresciane srl, nel limite massimo di quanto consentito dalla regolazione ARERA nella fattispecie prevista dall'art. 13.5, Allegato A, Deliberazione 580/2019/R/idr che, in particolare, al secondo punto consente la valorizzazione delle "immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di leasing operativo, leasing finanziario e di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità".

Ad oggi, come anticipato il contenzioso è in via di risoluzione considerato che le parti hanno trovato un accordo sull'importo da corrispondere ad Erogasmet SpA in aggiunta a quello ammissibile a riconoscimento tariffario in base all'applicazione delle regole ARERA. Erogasmet ha comunicato quindi di procedere al trasferimento della titolarità delle infrastrutture a decorrere dal 1° luglio 2024, chiedendo l'aggiornamento della determinazione originaria del VRR.

Ai fini della determinazione del Valore Residuo Regolatorio occorre considerare i seguenti elementi:

- Il termine di valutazione delle consistenze deve essere allineato al 30 giugno 2024 sia per tener conto degli investimenti nel frattempo realizzati che per l'aggiornamento del fondo ammortamenti;
- Considerato che la gestione è passata ad Acque Bresciane srl dal 1° giugno 2022, Erogasmet SpA a decorrere da tale data non ha più realizzato nuovi investimenti sulla rete né percepito contributi pubblici o privati di allacciamento, la consistenza degli IP resta pertanto invariata;
- L'aggiornamento del fondo di ammortamento al 30 giugno 2024 è giustificato dal fatto che Erogasmet SpA per le annualità 2022 e 2023 ha percepito le quote di ammortamento riconosciute da Acque Bresciane srl a seguito della valorizzazione in tariffa della componente  $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$ ;

Con l'aggiornamento del VRR al 30 giugno 2024 si coglie l'occasione per recepire alcune rettifiche sui valori stratificati della RAB regolatoria comunicate all'Ufficio d'Ambito dalla Società Erogasmet SpA con nota prot. 236/24 SQ/tp del 18 marzo 2024:

- Riclassifica a IP dell'importo, pari a 83.712 euro, della categoria "Condutture e opere idrauliche fisse" erroneamente classificato come contributo per l'anno 2012;
- Riclassifica a CFP dell'importo, pari a 8.775 euro, della categoria "Condutture e opere idrauliche fisse" erroneamente classificato come fondo di ammortamento per l'anno 2017;
- Aggiornamento dei CFP 2021, pari a 19.754,06 euro, ai valori definitivamente assestati di bilancio;

---

Tali rettifiche risultano successive rispetto all'importo del VRR determinato dall'Ufficio d'Ambito nel maggio 2022 per cui la sua differente quantificazione nel nuovo valore aggiornato al 30 giugno 2024 dipende non solo dal riallineamento delle consistenze al nuovo termine di valutazione ma anche dal recepimento delle rettifiche descritte.

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 l'Ufficio d'Ambito procederà alla quantificazione della componente  $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$  in continuità con l'impostazione adottata nel 2022 e 2023 e che sarà riconosciuta in sede di predisposizione MTI-4 nella tariffa di Acque Bresciane srl.

## 5 La disciplina ARERA ammissibile per la determinazione del Valore Residuo

L'art. 31 della delibera 639/2023/R/idr prevede che il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro sia valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali:
  - partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti,
  - saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.

Al comma 1 dell'art. 29 della delibera 639/2023/R/idr, l'ARERA indica la formula di calcolo del valore residuo dei cespiti

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

- dove le grandezze  $IP_{c,t}$ ,  $FA_{IP,c,t}$ ,  $CFP_{c,t}$ ,  $FA_{CFP,c,t}$ ,  $LIC$  sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel dettaglio, al Titolo 3 le grandezze sono così definite:

- $IP_{c,t}$  è il “valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$  determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti comma “ (art. 9.3) ovvero:
  - “per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie” (Art. 9.1)

- 
- “dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili” (Art. 9.2)
  - “per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento” (Art. 9.6);
  - “In deroga a quanto stabilito al comma 9.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
    - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
    - c) che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali” (art. 9.7)
  - “eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 10.4.” (Art. 9.9)
  - $FA_{IP,c,t}$  è il “valore del fondo ammortamento riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ , come definito al successivo comma 9.5.” ovvero:
    - il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII ( $FA_{IP,c,t}$ ) è pari a
 
$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$
    - “dove  $AMM_{IP,c,t}$  è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria  $AMM^a$  definita all'Articolo 11” ed è pari alla somma del valore del fondo ammortamento iscritto a patrimonio nell'anno 2011 e le quote annuali di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili utilizzate per le determinazioni tariffarie 2012-2024, tutto opportunamente rivalutato con lo specifico deflatore.

- 
- $CFP_{c,t}$ , è “il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell’anno  $t$  al per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ ” (art.9.4) e, inoltre, rientrano nella definizione di CFP anche le seguenti componenti:
    - la voce  $FONI_{spesa}$ , definita al successivo comma 35.3 (art. 9.7);
    - I contributi di allacciamento percepiti a partire a partire dall’anno 2012 (art. 10.6) e quelli percepiti nelle annualità precedenti qualora “non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII” in applicazione del comma 12.2 dell’allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR e dei chiarimenti applicativi pubblicati da ARERA il 26 marzo 2013 al seguente indirizzo (<https://www.arera.it/it/comunicati/13/130326.htm>);
  - $FA_{CFPc,t}$  è “il fondo ammortamento, calcolato al 31 dicembre dell’anno  $a$ , dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ , ricostruito , qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria” (art.10.4);
  - LIC è il “saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell’anno  $a$ , come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni per i LIC ordinari e 5 anni per i LIC associati a opere strategiche” (art.10.3);
  - $dfl^a_t$  è il vettore indicato da ARERA all’art. 7.4 della delibera 639/2023/R/idr;

## **5.1 La disciplina ARERA applicabile ad Erogasmet SpA per il calcolo del Valore Residuo**

Nell’interlocuzione condotta in procedura partecipata illustrata al precedente paragrafo l’Ufficio d’Ambito ha applicato la disciplina ARERA sulla base dell’ultima documentazione disponibile trasmessa da Erogasmet SpA in occasione dell’aggiornamento MTI-3 per la predisposizione delle tariffe 2020-2023, documentazione che è stata successivamente integrata in sede di aggiornamento biennale MTI-3 2022-2023 e richiesta ad Erogasmet SpA al solo fine del calcolo dei conguagli da recepire nella tariffa di Acque Bresciane srl e dell’aggiornamento delle consistenze finali. Tale documentazione fa riferimento ai dati contabili del consuntivo rilevato all’anno 2021.

La quantificazione del valore residuo regolatorio è calcolata al 30 giugno 2024 recependo gli investimenti aggiornati realizzati al 2021, come rettificati a seguito dell’istruttoria suppletiva a seguito della trasmissione della nota prot. 236/24 SQ/tp del 18 marzo 2024, ed è da ritenersi dunque definitiva per quanto riguarda la consistenza della RAB ammissibile a riconoscimento del VRR.

La ricognizione dei dati e delle informazioni in disponibilità dell’Ufficio di Ambito è descritta ai seguenti punti:

1. Non sono presenti oneri di garanzia richiesti dagli enti finanziatori;

- 
2. Non sono presenti immobilizzazioni in corso alla data del 31 dicembre 2021;
  3. I cespiti sono ricostruiti al costo storico di acquisto e/o produzione e stratificati nell'anno di prima iscrizione a libro e non esistono rivalutazioni economiche e/o monetarie che ne abbiano alterato il valore originario come peraltro dichiarato dalla Società nell'attestazione di veridicità dei dati rilasciata periodicamente in occasione delle precedenti predisposizioni tariffarie MTT, MTI, MTI-2, MTI-3;
  4. Non sono presenti incrementi patrimoniali (IP) corrispondenti ad oneri e/o a commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento o avviamenti;
  5. L'attribuzione dei cespiti presenti in contabilità nelle categorie di cespiti regolatorie è coerente con i criteri AEREA stabiliti all'allegato 3, Determinazione 10 ottobre 2012, n.2/2012
  6. I contributi privati di allacciamento sono iscritti a patrimonio e concorrono alla determinazione del valore di subentro al pari dei contributi pubblici nella componente tariffaria CFP a riduzione del costo degli investimenti realizzati.

Alla luce delle considerazioni sopra elencate si può concludere che i dati in disponibilità dell'Ufficio di Ambito alla base della determinazione del valore residuo sono coerenti e conformi alla disciplina regolatoria ARERA.

## **6 La stratificazione dei cespiti alla base del calcolo del Valore Residuo Regolatorio**

Erogasmet SpA ha rendicontato ai fini tariffari la stratificazione dei cespiti del servizio di distribuzione di acquedotto a partire dall'anno 1995 fino al 31 dicembre 2021, con le seguenti modalità:

- per i cespiti realizzati fino all'anno 2011, non ancora completamente ammortizzati, ha rendicontato il costo storico di prima iscrizione a libro cespiti (IP) e i relativi fondi di ammortamento (FA<sub>2011</sub>);
- per i cespiti del periodo successivo 2012-2021 ha rendicontato solo il costo storico di prima iscrizione a libro (IP) considerato che la regolazione ARERA calcola i fondi di ammortamento (FA) utilizzando le vite utili regolatorie in luogo degli ammortamenti presenti in bilancio a partire dall'anno 2012.

In Tabella 1 si rappresenta il dettaglio della stratificazione per anno di prima iscrizione a libro dei cespiti che rientrano nel perimetro del valore di subentro (cespiti fino al 2021), in colore rosso i valori modificati a seguito dell'istruttoria suppletiva a seguito della suddetta nota prot. 236/24 SQ/tp.

Tabella 1

ID categoria	Categoria Cespite	Anno Cespite	IP	FAIP	CFP	FACP
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1995	34.253	32.540		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1996	29.301	26.371		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1997	14.276	12.134		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1998	4.166	3.333		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1999	3.256	2.442	9.618	7.214
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2000	36.799	25.759	88.052	61.636
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2001	85.027	55.267	16.675	10.839
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2002	50.126	30.076	57.949	34.769
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2003	27.604	15.182		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2004	57.622	28.811	2.973	1.487
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2005	84.867	33.947	69.944	27.978
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2006	27.991	8.397		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2007	115.212	25.923		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2008	35.233	6.166		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2009	9.919	1.240	40.185	5.023
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2010	45.286	3.396		
9	Gruppi di misura meccanici	2005	2.573	2.059		
9	Gruppi di misura meccanici	2006	2.162	1.297		
9	Gruppi di misura meccanici	2007	2.524	1.136		
9	Gruppi di misura meccanici	2008	4.334	1.517		
9	Gruppi di misura meccanici	2009	5.217	1.304		
9	Gruppi di misura meccanici	2011	4.018	201		
11	Altri impianti	1996	4.926	4.434		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2011	23.617	1.181		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1995	7.554	7.176		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1996	20.586	18.527		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1997	14.528	12.349		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1998	10.059	8.047		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	1999	34.557	25.918		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2000	16.720	11.704		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2001	73.805	47.973		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2002	15.679	9.407		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2003	32.607	17.934		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2004	41.526	20.763		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2005	13.904	5.562		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2006	37.278	11.184		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2007	26.354	5.930		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2008	13.340	2.335		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2009	28.746	3.593		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2010	45.448	3.409		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2011	35.204	880		
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2012	7.617			
9	Gruppi di misura meccanici	2012	312			
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2012	83.712		0	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2013	131.403	20.197	21.359	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2014	81.481		249.698	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2015	97.526		6.194	
9	Gruppi di misura meccanici	2015	4.866			
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2016	50.980		3.271	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2016	242.610			
9	Gruppi di misura meccanici	2016	985			
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2016	2.500			
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2017	220.654	0	8.775	
9	Gruppi di misura meccanici	2017	1.995			
9	Gruppi di misura meccanici	2018	1.255		478	

ID categoria	Categoria Cespite	Anno Cespite	IP	FAIP	CFP	FACP
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2018	20.535		15.628	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2018	9.563		3.642	
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	2018	15.349		5.846	
9	Gruppi di misura meccanici	2019	2.014		124	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2019	103.100		23.400	
5	Condutture e opere idrauliche fisse	2019	1.974		121	
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2020	3.170		477	
3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	2020	62.821		31.362	
2	Condotte di acquedotto	2020	69.673		10.481	
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2021	1.717		270	
3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	2021	152.276		<b>37.724</b>	
2	Condotte di acquedotto	2021	17.570		2.768	
<b>Totale</b>			<b>2.565.862</b>	<b>557.001</b>	<b>707.014</b>	<b>148.946</b>

## 7 Il calcolo del Valore Residuo Regulatorio al 30.06.2024

Il calcolo del Valore Residuo Regulatorio è elaborato alla data del 30.06.2024 per le motivazioni illustrate nei precedenti paragrafi.

L'elaborazione dei calcoli relativa al valore residuo regulatorio dei cespiti è avvenuta utilizzando lo strumento ufficiale messo a disposizione da ARERA e pubblicato con specifica determina DTAC 1/2024, esclusivamente per la parte delle immobilizzazioni realizzate al 31 dicembre 2021, in esercizio e in corso di realizzazione.

Il tool di calcolo del valore residuo elabora i dati dei cespiti ( $IP_{c,t}$  e  $FA_{IP,c,t}$ ) e dei contributi ( $CFP_{c,t}$ ,  $FA_{CFP,c,t}$ ):

- Applicando i deflatori ( $dfl^a_t$ ) indicati dall'ARERA alla tabella di cui all'art. 7.4, Allegato A della delibera 639/2023/R/idr;
- Integrando le grandezze  $FA_{IP}$  e  $FA_{CFP}$  con le quote annuali di ammortamento per il periodo 2012-30 giugno 2024 che risultano dall'applicazione delle vite utili regolate in quanto tali quote si considerano riconosciute all'interno delle tariffe applicate nel periodo 2012-2021, mentre per le annualità 2022-30 giugno 2024 coperte dalla componente  $\Delta CUIT_{capex}$ .
- Il calcolo degli ammortamenti a partire dall'anno 2012 avviene in coerenza con le vite utili regolate stabilite all'art. 11.2 – 11.5, Allegato A, deliberazione 639/2023/R/idr per tutti i cespiti entrati in ammortamento al 31 dicembre 2019 (Tabella 2);

Tabella 2

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
1	Terreni	0
2	Fabbricati non industriali	40
3	Fabbricati industriali	40
4	Costruzioni leggere	40
5	Condutture e opere idrauliche fisse	40
6	Serbatoi	50
7	Impianti di trattamento	12

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	8
9	Gruppi di misura meccanici	15
10	Gruppi di misura elettronici	15
11	Altri impianti	20
12	Laboratori	10
13	Telecontrollo e teletrasmissione	8
14	Autoveicoli	5
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	7
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0

- Per gli investimenti realizzati ed entrati in ammortamento nel 2020 e 2021 si applicano le nuove vite utili rappresentate nella seguente tabella (Tab. 3);

**Tabella 3**

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile
2	Condotte di acquedotto	40
3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
4	Serbatoi	40
5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
6	Impianti di potabilizzazione	20
7	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
9	Sistemi informativi di acquedotto	5
10	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
11	Condotte fognarie	50
12	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
13	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
14	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
15	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
16	Sistemi informativi di fognatura	5
18	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
19	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
20	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
21	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
22	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
23	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
24	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
25	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
26	Sistemi informativi di depurazione	5
27	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
28	Altri impianti	20
29	Laboratori e attrezzature	10
30	Sistemi informativi	5
31	Telecontrollo e teletrasmissione	8
32	Autoveicoli - automezzi	5
1	Terreni	-
33	Fabbricati non industriali	40
34	Fabbricati industriali	40
35	Costruzioni leggere	20
36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

- Ai valori calcolati di  $FA_{IP,c,t}$  e  $FA_{CFP,c,t}$  al 31.12.2023 sono sommati gli ammortamenti ( $AMM_{IP,c,t}$  e  $AMM_{CFP,c,t}$ ) dell'anno 2024 calcolati sul primo semestre considerato che il fondo di ammortamento regolatorio dell'anno tariffario  $a$  si riferisce all'anno  $a-1$  (2023);

In Tabella 1 si determina l'ammontare del Valore Residuo Regolatorio degli investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2021, valorizzati a moneta dell'anno 2024 per riconoscere al gestore uscente il time-lag regolatorio  $a-2$ , degli investimenti in corso di realizzazione sempre alla data del 31 dicembre 2021 ricostruiti nel seguente modo:

- Valorizzazione dei cespiti realizzati alla data del 31 dicembre 2021, al netto dei fondi di ammortamento e dei contributi pubblici a fondo perduto (Deliberazione 639/2023/R/idr), incluso il FoNI spesa ripreso a CFP;
- Valorizzazione delle immobilizzazioni in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2021;

**Tabella 1**

<b>RAB</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>IML</b>	3.097.500
<b>FA 31.12.2023</b>	1.422.341
<b>IMN</b>	1.675.159
<b>AMM (6 mesi)</b>	24.898
<b>CFP</b>	850.030
<b>FA<sub>CFP</sub> 31.12.2023</b>	393.489
<b>CIN<sub>fp</sub></b>	456.542
<b>AMM<sub>cfp</sub> (6 mesi)</b>	11.039

<b>VRR</b>	<b>30.06.2024</b>
IMN <sub>lordoCFP</sub>	1.639.222
IMN <sub>CFP</sub>	445.503
<b>IMN<sub>nettoCFP</sub></b>	<b>1.193.719</b>

Infine, riguardo alle componenti di costo conguagliabili sostenuti negli anni 2020 e 2021 e spettanti al gestore uscente Erogasmet SpA si precisa che le medesime sono state già quantificate dall'Ufficio d'Ambito in sede di aggiornamento biennale della tariffa 2022-2023 di Acque Bresciane srl e non necessitano dunque di ulteriore determinazione e/o aggiornamento.